



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI TREVISO**  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il **giudice** del tribunale di Treviso, **dr. Lucio Munaro**, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento iscritto al n° 328 del ruolo generale dell'anno 2013 e promosso da

Arreda s.r.l.

- attrice -  
con gli avv.

contro

Veneto Banca s.c.p.a.  
- convenuta (originaria) -  
con gli avv.

Intesa Sanpaolo s.p.a.  
- convenuta (in riassunzione) -  
con gli avv.

Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa  
- convenuta (in riassunzione) -  
con gli avv.

- dr. Lucio Munaro -



### Conclusioni dell'attrice

*“In via principale*

*previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata preliminarmente la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. ed altresì l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa e fino al 15 marzo 2006, nonché dell'addebito, senza limitazioni temporali, di somme per CMS su un montante indebito, spese fisse di chiusura periodica, ed interessi ultra soglia usura e dichiarato altresì il diritto al riconoscimento dei maggiori interessi creditori, per l'effetto, condannare Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., a pagare alla attrice la somma di € 28.154,06 (di cui € 13.088,85 a titolo di anatocismo, € 10.584,23 a titolo di minore CMS, € 1.130,75 a titolo di spese di tenuta conto, € 3.306,31 a titolo di interessi usurari ed € 43,92 per minori interessi attivi accreditati) come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra.*

*In via subordinata*

*previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata preliminarmente la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. ed altresì l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa e fino al 15 marzo 2006, nonché dell'addebito, senza limitazioni temporali, di somme per CMS su un montante indebito, spese fisse di chiusura periodica, ed interessi ultra soglia usura e dichiarato altresì il diritto al riconoscimento dei maggiori interessi creditori, per l'effetto, condannare Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., a pagare alla attrice la somma di € 24.861,13 come risultante dalla esperita istruttoria (ipotesi di prescrizione calcolata sul saldo disponibile epurato dagli indebiti) in risposta al formulato quesito peritale per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra.*

*In ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.*

*In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.*

*Con condanna della soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato”.*



Conclusioni della convenuta 'Intesa Sanpaolo s.p.a.'

*“In via preliminare:*

1. *Accertato il difetto di titolarità/legittimazione passiva di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., rigettare le domande proposte nei suoi confronti.*
2. *Rigettare le domande di restituzione dei pagamenti asseritamente indebiti proposte da parte attrice - anche in conseguenza della domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 820220 - per la mancata individuazione e prova dei fatti costitutivi dell'azione di ripetizione;*
3. *rigettarsi, perché prescritte, le domande di ripetizione relative a pagamenti eseguiti in data anteriore al 19.11.2002;*
4. *rigettarsi la formulata domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.;*

*Nel merito:*

5. *rigettarsi tutte le domande proposte dalla società attrice Arreda Srl per tutti i motivi esposti in narrativa ed, in ogni caso, in quanto non fondate, né provate;*

*In via subordinata:*

6. *accertarsi legittimità della capitalizzazione trimestrale a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000, ovvero, in subordine, dal 15.03.2006;*
7. *nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, dichiararsi comunque la compensazione tra le somme eventualmente da restituire alla correntista con le somme eventualmente dovute dalla Arreda Srl alla Banca a titolo di saldo passivo di c/c;*

*In ogni caso:*

8. *spese, diritti ed onorari di lite rifiusi.”*

Conclusioni della convenuta 'Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa'

*“In via preliminare:*

1. *accertare che il rapporto ed i diritti dedotti in giudizio dall'attrice sono rimasti nella titolarità di Veneto Banca S.p.A. ora in l.c.a.;*
2. *atteso il difetto di titolarità passiva in capo ad Intesa Sanpaolo SpA, dichiararsi l'estromissione della stessa dal presente giudizio;*



3. dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti di Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. sensi dell'art. 83, III comma, d.lgs. 385/1993;

IN SUBORDINE, RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DI CUI AI PUNTI CHE PRECEDONO

In via preliminare:

4. Rigettare le domande di restituzione dei pagamenti asseritamente indebiti proposte da parte attrice - anche in conseguenza della domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 820220 - per la mancata individuazione e prova dei fatti costitutivi dell'azione di ripetizione;

5. rigettarsi, perché prescritte, le domande di ripetizione relative a pagamenti eseguiti in data anteriore al 19.11.2002;

6. rigettarsi la formulata domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.;

Nel merito:

7. rigettarsi tutte le domande proposte dalla società attrice *Arreda Srl* per tutti i motivi esposti in narrativa ed, in ogni caso, in quanto non fondate, né provate;

In via subordinata:

8. accertarsi legittimità della capitalizzazione trimestrale a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000, ovvero, in subordine, dal 15.03.2006;

9. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, dichiararsi comunque la compensazione tra le somme eventualmente da restituire alla correntista con le somme eventualmente dovute dalla *Arreda Srl* alla Banca a titolo di saldo passivo di c/c;

In ogni caso:

10. spese, diritti ed onorari di lite rifiusi."

Oggetto: contratti bancari – azione di ripetizione di indebito – d.l. n. 99/2017 e liquidazione coatta amministrativa della 'Veneto Banca s.p.a.' – successione della 'Intesa Sanpaolo s.p.a.' nel rapporto controverso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'attrice *Arreda s.r.l.* ha dedotto in giudizio contro la



convenuta ‘Veneto Banca s.c.p.a.’ – poi ‘Veneto Banca s.p.a.’ – il “*rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. 0820220, nell’ambito del quale è confluita la concessione di un’apertura di credito*”, e ha allegato che il rapporto si estinse nel 2009. Ha lamentato che nell’attuazione del rapporto la banca convenuta le addebitò illegittimamente interessi a tasso ultralegale in assenza della necessaria pattuizione, interessi a tasso usurario, commissioni e spese non convenute; inoltre operò illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Pertanto, ha esercitato la conseguente azione di ripetizione di indebito.

La ‘Veneto Banca s.c.p.a.’ ha resistito alle pretese attoree, eccependone l’infondatezza sotto diversi profili.

2. Con d.l. n. 99/2017 è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta, sicchè ne è seguita l’interruzione del giudizio.

Successivamente l’attrice ha riassunto il giudizio nei confronti della ‘Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa’ e della ‘Intesa Sanpaolo s.p.a.’, allegando che ai sensi del d.l. n. 99/2017 e del contratto di cessione d’azienda del 26.6.17 quest’ultima è subentrata nella titolarità delle posizioni giuridiche passive originariamente ascritte alla responsabilità della banca convenuta.

All’esito della riassunzione, la ‘Intesa Sanpaolo s.p.a.’ ha eccepito l’infondatezza della domanda, perché in base all’interpretazione corretta del contratto di cessione del 26.6.17 e del collegato “*accordo ricognitivo*” del 17.1.18 la ‘Intesa Sanpaolo s.p.a.’ non è subentrata nella titolarità del rapporto bancario dedotto in giudizio.

3. L’eccezione è fondata, sicchè la domanda attorea viene rigettata.

3.1. Ai sensi dell’art. 3.1 d.l. n. 99/2017 – relativo alla liquidazione coatta amministrativa della ‘Veneto Banca s.p.a.’ e della ‘Banca Popolare di Vicenza s.p.a.’ – “*i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi*”. La norma poi cataloga una serie di situazioni giuridiche sostanziali e processuali – sub a), b), c) – le quali “*restano in ogni caso*



*esclusi dalla cessione?*

Pertanto la disciplina legislativa non individua in positivo l'oggetto della cessione – che viene infatti rimesso alla contrattazione –, ma individua in negativo ciò che comunque “*in ogni caso*” non viene ceduto.

Siccome le situazioni giuridiche dedotte in giudizio non rientrano pacificamente tra le ipotesi – sub a), b), c) – esplicitamente escluse dalla cessione, bisogna analizzare il contenuto del contratto di cessione per stabilire se vi sia stato o meno il relativo trasferimento alla ‘Intesa Sanpaolo s.p.a.’.

**3.1.1.** La disciplina introdotta dal d.l. n. 99/2017 costituisce una sorta di statuto normativo speciale in relazione alla vicenda successoria in esame, e proprio in ragione della sua specialità il parametro normativo di riferimento per la regolamentazione della vicenda non è racchiuso nella disciplina del codice civile in tema di cessione di azienda (artt. 2558, 2559, 2560 cc). Si tratta di una legge necessariamente speciale perché diretta a sintetizzare e contemperare una quantità di interessi peculiari, anche di stampo pubblicistico, coinvolti dalla successione tra le banche in questione.

La perimetrazione dell'oggetto della cessione va fatta non già alla stregua delle norme codicistiche cit., ma alla stregua della contrattazione nei limiti in cui la legge speciale vi rinvia e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge stessa. E lo stesso deve dirsi per l'imputazione alla cessionaria delle posizioni giuridiche passive, in merito alle quali l'art. 3.2 d.l. n. 99/2017, a riprova del suo carattere di specialità, dispone che “*il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1*”; pertanto anche la responsabilità da debiti viene configurata e strutturata in termini affatto autonomi. Che sia uno statuto normativo speciale è nitidamente confermato anche dall'esplicita esclusione di operatività dell'art. 58.5 d.lgs. n. 385/1993, che sancisce la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti inerenti all'azienda ceduta, dopo il decorso di tre mesi dagli adempimenti pubblicitari ex art. 58.2. d.lgs. cit.

**3.2.** Il 26.6.17 la ‘Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa’ (“*VB*”), quale cedente, e la ‘Intesa Sanpaolo s.p.a.’ (“*ISP*”), quale cessionaria, conclusero un contratto di cessione di azienda avente ad oggetto non la totalità delle posizioni giuridiche facenti capo alla cedente, ma soltanto alcune di esse. Infatti con la clausola ex art. 1.1.1. del testo contrattuale le parti pattuirono l'acquisto da parte della “*ISP*” soltanto di “*certe attività, passività e*



*rapporti giuridici di ... VB*". Soggiunsero che tale oggetto della cessione è *"meglio precisato e dettagliato nel successivo art. 3"* del testo contrattuale, utilizzando l'espressione *"Insieme Aggregato"* per definire il 'contenitore' delle posizioni giuridiche trasferite. Dunque per capire quali siano le situazioni giuridiche contrattualmente trasferite alla 'Intesa Sanpaolo s.p.a.', bisogna fare riferimento all'art. 3, intitolato appunto *"Perimetro dell'Insieme Aggregato"*. Tale articolo traccia il confine entro il quale le parti collocarono l'oggetto (variamente articolato) dell'acquisto da parte della cessionaria 'Intesa Sanpaolo s.p.a.'.

**3.3.** La tutela dei terzi fu puntualmente assicurata in applicazione dell'art. 3.2 d.l. n. 99/2017, con la regolare pubblicazione *"della notizia della cessione"* nel sito internet della Banca d'Italia. Si tratta dell'adempimento pubblicitario voluto dal legislatore affinché *"le disposizioni del contratto di cessione (abbiano) efficacia verso i terzi"*. Difatti la norma esclude esplicitamente la *"necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dell'articolo 58, comma 2, del Testo Unico bancario"*.

**3.4.** La clausola ex art. 3.1.2. lett. b) nella parte generale riguarda le posizioni giuridiche passive (*"debiti, passività, obbligazioni e impegni"*) e nella sotto-parte speciale [art. 3.1.2. lett. b) *sub vii*] i giudizi pendenti al 26.6.17 e ad esse relativi, i quali siano *"diversi da controversie con azionisti delle banche in LCA o con obbligazioni convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle banche in LCA e dai c.d. 'Incentivi Welfare' (di seguito il 'Contenzioso Progresso') nonché i relativi fondi"*. L'art. 3.1.2. lett. b) definisce da principio dette posizioni giuridiche come *"Passività Incluse"*, come tali rientranti nel *"Perimetro dell'Insieme Aggregato"* ai sensi della clausola ex art. 3.1.1. Inoltre indica i caratteri che le posizioni devono necessariamente presentare per essere qualificate *"Passività Incluse"* da includere nel *"Perimetro"*.

Difatti nella parte iniziale e generale la clausola contrattuale ex art. 3.1.2. lett. b) esige che le posizioni giuridiche passive cit. derivino *"da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria"* e che siano *"regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e ... individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017"*. I contraenti dunque vollero che tali posizioni giuridiche presentassero immancabilmente questi caratteri, anzitutto quello della inerenza e funzionalità



all'esercizio dell'impresa bancaria.

La clausola ex art. 3.1.2. lett. b) contiene l'indicata affermazione generale e poi contiene una catalogazione di sette ipotesi specifiche da considerarsi ricomprese nella previsione generale. Infatti le parti utilizzarono l'espressione "tra cui" alla fine della previsione generale, proprio per far capire che quest'ultima, con i suoi immancabili requisiti – inerenza/funzionalità ed evidenza contabile – ricomprende le ipotesi specifiche sottoindicate con la numerazione da i) a vii).

L'ipotesi specifica *sub vii*) riguarda i giudizi civili relativi alle posizioni giuridiche passive indicate nella previsione generale ("debiti, passività, obbligazioni e impegni") e pendenti alla data della stipulazione contrattuale. Tali posizioni vengono considerate con riferimento all'ipotesi in cui formino oggetto di procedimenti giudiziari pendenti a tale data.

**3.5.** Nel caso in esame il rapporto contrattuale dedotto in giudizio contro la banca si estinse nel 2009, sicchè non gli si può certo riconoscere il carattere dell'inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria. Un carattere voluto dalle parti come indefettibile, per esplicita previsione contrattuale e coerentemente con il senso logico ed economico del contratto.

Né sul piano della logica, né su quella della razionalità, né su quello dell'economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data della cessione siano inerenti e funzionali nel senso indicato. Si tratta con evidenza di situazioni giuridiche affatto sganciate dall'attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica della cessione aziendale; ciò che è coerente con la volontà delle parti di assicurare la successione della 'Intesa Sanpaolo s.p.a.' in posizioni giuridiche rilevanti in prospettiva futura, nel quadro della continuità aziendale evidentemente sottesa al concetto di funzionalità. Funzionalità significa efficienza e adeguatezza rispetto a determinate esigenze, che nel caso di specie sono quelle proprie di un'impresa bancaria.

**3.6.** Coerentemente con l'indicata previsione contrattuale ex art. 3.1.2. lett. b) *sub vii*) – relativa all'individuazione del "contenzioso pregresso" tra le "Passività Incluse" –, con la clausola ex art. 3.1.4. lett. b) i contraenti pattuirono che "ogni passività, obbligazione ... debito ... sopravvenienza passiva ... responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile) ...





*sia sorta o possa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse ... in conseguenza dell'attività di BPVi e/o VB svolta in passato e sino alla data di esecuzione ... non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a ISP". E per ribadire il concetto chiarirono "a titolo esemplificativo" che "non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a ISP ... (punto vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso ...".*

Dunque fu rimarcata la volontà di escludere l'imputazione alla banca cessionaria delle posizioni giuridiche passive – in ipotesi dedotte in giudizi anche pendenti alla data del contratto – comunque ricollegabili a condotte (evidentemente illegittime) tenute dalla banca cedente prima della stipulazione del contratto di cessione.

Che questa sia l'effettiva volontà contrattuale risulta anche dall'applicazione del criterio dell'interpretazione c.d. sistematica, secondo cui le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 cc).

**4.** Il 17.1.18 le parti del contratto in parola stipularono un negozio denominato "*secondo accordo ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017*", manifestando esplicitamente l'intenzione di "*prevenire l'insorgenza di possibili ulteriori dubbi interpretativi*" in merito al contratto stesso. Decisero dunque di esplicitare con maggior chiarezza la loro effettiva volontà in merito ad alcuni "*aspetti del contratto di cessione ... meritevoli di approfondimento e/o chiarimento*" [così le "*premesse*" sub D) del negozio].

I contraenti cioè, avendo il dubbio non essersi espressi con adeguata chiarezza nel testo contrattuale originario, rimasero a chiare lettere la loro effettiva volontà con riguardo all'individuazione dell'oggetto della cessione.

La clausola ex art. 1.1. dell' "*accordo ricognitivo*" rinvia esplicitamente all' "*allegato 1.1.*" per chiarire, anche schematicamente, quale fosse la reale volontà contrattuale in merito ai "*criteri di ripartizione del contenzioso passivo*". Tale allegato alla lettera A è intitolato "*Contenzioso relativo alle ex Banche Venete (BPVi/VB)*", ed è strutturato per schemi numerati, ciascuno dei quali riguarda specificamente determinate tipologie di contenzioso.

Lo schema n. 4 ha ad oggetto il "*contenzioso giudiziale passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti*"; e tale contenzioso viene esplicitamente



classificato come “*Contenzioso Escluso*” dall’oggetto della cessione di cui al contratto del 26.6.17.

Dunque i contraenti ribadirono, stavolta a chiare lettere e con l’aiuto di uno schema puntuale, che (a fronte di eventuali dubbi esegetici) il contratto va così interpretato: i contenziosi civili pendenti al 26.6.17, e relativi a posizioni giuridiche passive derivanti da rapporti estinti a quella data, non formano oggetto della cessione. Per chiarire col massimo nitore la loro volontà, sempre nello schema n. 4 dell’allegato, nella parte intitolata “*Note*” richiamarono l’ “*art. 3.1.4, lett. b, ultimo comma, del contratto che esclude dalla cessione le passività e il relativo contenzioso che non siano riferiti ad Attività o Passività Incluse*”.

**4.1.** Già la clausola ex art. 3 del contratto, se correttamente interpretata, impone l’esclusione dal “*Perimetro dell’Insieme Aggregato*” dei giudizi civili relativi a posizioni giuridiche passive quando i rapporti contrattuali siano estinti al 26.6.17. E comunque, alla luce dell’art. 1362 cc – che impone la ricerca della comune intenzione delle parti per l’interpretazione del contratto – i contraenti conclusero l’ “*accordo ricognitivo*” proprio a fini interpretativi.

Ai sensi dell’art. 1362.2 cc, per individuare la comune intenzione delle parti bisogna valutarne la condotta complessiva, anche posteriore alla conclusione del contratto. La ricerca dell’effettiva intenzione dei contraenti va necessariamente condotta anche utilizzando il criterio della c.d. interpretazione complessiva. Sicchè, come correttamente osservato dalla migliore dottrina, la condotta successiva vale ad accertare il senso che le parti hanno concretamente riconosciuto al contratto. In quest’ottica il comportamento posteriore indicato dall’art. 1362.2 cc può certamente consistere in ulteriori dichiarazioni negoziali delle parti, come pacificamente riconosciuto sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza di legittimità. Si è infatti chiarito che qualora lo stesso rapporto giuridico abbia formato oggetto di due o più atti, il giudice deve effettuare un esame globale degli stessi, per accertare se gli atti successivi siano stati posti in essere a scopo di semplice chiarimento o di integrazione del primo – il cui contenuto rimane così meglio individuato e circostanziato – ovvero se si verta in tema di formazione progressiva o di modifica del contratto consacrato nelle precedenti scritture (per tutte, Cass. n. 3529/1982).

Come indicato chiaramente nelle “*premessa*” sub D), l’ “*accordo ricognitivo*” fu voluto dai contraenti proprio a scopo di chiarimento del contratto di



cessione, il cui contenuto resta così meglio individuato e circostanziato. La dinamica negoziale dunque è proprio quella presupposta dall'art. 1362.2 cc, che – correttamente interpretato – impone di ricercare l'effettiva intenzione delle parti anche attraverso le loro dichiarazioni negoziali successive.

**4.2.** L' "*accordo ricognitivo*" in esame non crea problemi di tutela dei terzi, perché la sua valenza ed efficacia vanno individuate ai sensi dell'art. 1362.2 cc. Rileva quale condotta successiva dei contraenti, da valorizzare ai soli fini dell'interpretazione del contratto.

Non si tratta cioè di un contratto di accertamento, diretto a risolvere oggettive incertezze generate dal testo contrattuale da accertare. E dunque non richiede un adempimento pubblicitario idoneo a giustificare la retroattività reale, cosicché gli effetti del contratto originario – come accertato – si producano verso i terzi sin dalla data della stipulazione originaria. A prescindere dall'intitolazione – pacificamente irrilevante ai fini della qualificazione giuridica – l'atto in questione rileva solo come condotta ulteriormente rivelatrice dell'effettiva e comune intenzione dei contraenti, ai sensi dell'art. 1362.2 cc. Il contratto di cessione non presenta addirittura incertezze oggettive tali da rendere plausibile la conclusione di un contratto di accertamento. Che sarebbe nullo per difetto di causa, visto non potrebbe assolvere la funzione di dirimere un'incertezza oggettiva che non esiste. L'atto in esame rileva semplicemente come forma di condotta successiva da valutare a fini di interpretazione del regolamento contrattuale.

**5.** Le spese di lite vengono compensate, perché nonostante siano intervenute alcune pronunce della giurisprudenza di merito in materia, si tratta di questione nuova ai sensi dell'art. 92.2 cpc.

**p.q.m.**

Il giudice, definitivamente pronunciando

- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'attrice e della 'Intesa Sanpaolo s.p.a.' in misura paritetica.

Treviso, 12.6.2019

Il giudice  
dr. Lucio Munaro

